



Consorzio dei  
Comuni Trentini

**LA GESTIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE**

**GIUGNO / SETTEMBRE 2014**

**formazione 2014**

- ***CHI E' IL BROKER?***
- ***CHE COS'E' L'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA?***
- ***CHI PUO' SVOLGERE L'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA?***
- ***BROKER E AGENTE ASSICURATIVO, QUALI SONO LE DIFFERENZE?***

## – CHI E' IL BROKER?

- Il broker assicurativo è “il **consulente** del cliente”. Il broker **agisce su incarico del cliente e senza potere di rappresentanza di imprese di assicurazione.**
- E' una **figura indipendente**, il cui ruolo non si limita all'attività di promozione per la stipula di un contratto assicurativo; ma si occupa di **orientare il cliente**, aiutandolo a capire le proprie esigenze, chiarendone i dubbi, prospettandogli le varie possibilità offerte dal mercato assicurativo. Egli presta in sostanza **un'attività di consulenza professionale.**

## – **CHE COS'E' L'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA?**

- L'attività di intermediazione assicurativa consiste nel **presentare o nella promuovere contratti assicurativi e riassicurativi**, nonché nel **prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività** e, se previsto dall'incarico conferito dal cliente, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistro, dei contratti stipulati.

## – **CHE COS'E' L'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA?**

- E' considerata, inoltre, attività di intermediazione assicurativa la **stipula di contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva** per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l'onere economico al pagamento del premio e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso.

## – **CHI PUO' SVOLGERE L'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA?**

- L'attività di intermediazione assicurativa può essere svolta **soltanto da soggetti iscritti nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI)** tenuto dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). Il **RUI** è composto da 5 sezioni distinte; **la sezione B è dedicata ai brokers.**

## – **BROKER E AGENTE ASSICURATIVO, QUALI SONO LE DIFFERENZE?**

- L'attività del broker assicurativo differisce da quella degli agenti in quanto **il broker agisce su incarico del cliente e senza potere di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione**; al contrario gli agenti agiscono in nome e per conto di un'impresa di assicurazione e pertanto sono legati a questa da un rapporto di collaborazione. Il broker è iscritto nella sezione B del RUI mentre l'agente è iscritto nella sezione A del RUI.

- La figura del broker assicurativo si è sviluppata in Italia a partire dagli anni '70 del secolo scorso, sulla base di esperienze già consolidate nei paesi anglosassoni.
- Riconoscimento ufficiale con legge n. 792 del 20 novembre 1984 (istituito l'albo professionale)
- La disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa è stata completamente riformata in seguito all'emanazione del **D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, noto come Codice delle Assicurazioni Private**, nel cui ambito è stata data attuazione alla direttiva n. 2002/92/CE del 9 dicembre 2002.



- Con il **Codice delle Assicurazioni** il legislatore ha dettato per la prima volta una **regolamentazione organica e sistematica dell'attività**, prevedendo innanzi tutto la **costituzione di un Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI)** nel quale far confluire le diverse figure professionali e societarie coinvolte nella distribuzione dei prodotti assicurativi, nonché regole comportamentali cui le imprese assicurative e gli intermediari devono conformarsi al fine di garantire una adeguata tutela dell'assicurato.


**L'ATTIVITA' DI  
INTERMEDIAZIONE  
ASSICURATIVA**



**PUO' ESSERE ESERCITATA SOLO  
DA SOGGETTI IN POSSESSO DI  
DETERMINATI REQUISITI DI  
ONORABILITA' E  
PROFESSIONALITA'**

**CONSISTE NEL PRESENTARE O PROPORRE  
PRODOTTI ASSICURATIVI  
O NEL PRESTARE ASSISTENZA E CONSULENZA  
FINALIZZATE A TALE ATTIVITÀ E,  
SE PREVISTO DALL'INCARICO INTERMEDIATIVO,  
NELLA CONCLUSIONE DEI  
CONTRATTI OVVERO NELLA COLLABORAZIONE ALLA  
GESTIONE O ALL'ESECUZIONE, SEGNATAMENTE IN  
IN CASO DI SINISTRI, DEI CONTRATTI STIPULATI**

**Nella sezione B del RUI sono iscritte le persone fisiche e le società che svolgono l'attività di broker**



L'attività del broker si può quindi sintetizzare nella:

**a) consulenza diretta alla gestione del rischio ed alla individuazione delle soluzioni assicurative più consone alle esigenze del cliente;**

**b) mediazione tra assicurando ed assicuratore, negoziando per conto del cliente le migliori condizioni contrattuali e tariffarie;**

**c) assistenza all'assicurato per tutta la durata del contratto.**


L'art. 11 del regolamento IVASS (ex ISVAP) 5/2006 disciplina nel dettaglio la polizza di assicurazione di R.C. professionale che i broker devono contrarre.

**a) MASSIMALE MINIMO € 1 MILIONE  
INSER HA UN MASSIMALE DI € 10 MILIONI;**


**b) ESTESA ALLA COLPA ED INFEDelta' DEI  
COLLABORATORI E DIPENDENTI;**

**c) COPRE I SINISTRI ACCADUTI DURANTE  
LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' .**


**CONSORZIO DEI COMUNI  
TRENTINI**



**GARA EUROPEA**



**INSER SPA**



## **POLIZZA RCT/O Comune di DICOMANO**

Aggiudicata a Milano Ass.ni (ora UnipolSai)

**Franchigia Euro 500,00** per sinistro

**Tasso lordo 30 promille** su retribuzioni



## **POLIZZA RCT/O Comune di ROVIGO**

**Massimale € 5.000.000**

**Franchigia Euro 15,000,00 per sinistro**

**Tasso lordo 50 promille su retribuzioni**

## **POLIZZA RCT/O Comune di CASTELFRANCO VENETO**

**Massimale € 5.000.000**

**Franchigia Euro 10,000,00 per sinistro**

**Tasso lordo 25 promille su retribuzioni**

## **POLIZZA RCT/O Comune di LEGNAGO**

**Massimale € 5.000.000**

**Franchigia Euro 4,000,00 per sinistro**

**Tasso lordo 26 promille su retribuzioni**

## **POLIZZA ALL RISKS Comune di BADIA POLESINE**

**TASSO MEDIO APPLICATO 0,60 ‰**

## **POLIZZA ALL RISKS Comune di VILLAGRANCA**

**TASSO MEDIO APPLICATO 0,55 ‰**

## Comune di CORSICO

POLIZZA INCENDIO  
TASSO MEDIO APPLICATO 0,40‰

POLIZZA FURTO  
TASSO MEDIO APPLICATO 32‰

POLIZZA ELETTRONICA  
TASSO MEDIO APPLICATO 5‰

## POLIZZA RC PATRIMONIALE «COLPA GRAVE» LLOYD'S MARKET

| CATEGORIA  | PREMIO ANNUO LORDO |
|--|--------------------|
| Dirigenti Tecnici  | EURO 861,00        |
| Sindaco / Presidente   | EURO 765,00        |
| P.O. Tecnica /RUP  | EURO 670,00        |
| Dipendenti tecnici   | EURO 574,00        |
| Segretario   | EURO 478,00        |
| Dirigenti Amministrativi                                       | EURO 383,00        |
| Assessori / Giunta   | EURO 374,00        |
| P.O. Amministrativa / ufficiali di polizia / RP Amministrativo | EURO 335,00        |
| Dipendenti Amministrativi                                      | EURO 317,00        |
| Consiglieri  | EURO 299,00        |

**SOVRAPPREMIO PROCAPITE IN CASO DI CARICHE MULTIPLE € 250,00**

## POLIZZA TUTELA LEGALE «COLPA GRAVE»

| <b>CATEGORIA</b>  | <b>PREMIO ANNUO LORDO</b> |
|---|---------------------------|
| <b>Sindaco, Dirigenti tecnici e legali, Presidente</b>  | <b>EURO 435,00</b>        |
| <b>Capi dipartimento, dipendenti tecnici, dirigenti amministrativi, Segretario</b>            | <b>EURO 338,00</b>        |
| <b>Assessori, consiglieri, dipendenti amministrativi, p.o. amministrativa, polizia locale</b> | <b>EURO 270,00</b>        |

- **POLIZZA ALL RISK PROPERTY**
- **POLIZZA RCT/O**
- **POLIZZA RC PATRIMONIALE ENTE**
- **POLIZZA TUTELA LEGALE**
- **POLIZZA INFORTUNI**
- **POLIZZA ARD CHILOMETRICA**
- **POLIZZA I/F/K VEICOLI DI PROPRIETA'**
- **RC PATRIMONIALE «COLPA GRAVE»**
- **TUTELA LEGALE «COLPA GRAVE»**



## LE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE ALL'ASSICURATORE

**Effetti** (art. 1892, 1893, 1894 c.c.)

| <b>Dichiarazioni precontrattuali e conseguenze</b>  | <b>Inesatte e reticenti con dolo o colpa grave</b>                                | <b>Inesatte e reticenti senza dolo o colpa grave</b>  |
|---|---|---|
| Se l'assicuratore, conoscendo il vero stato delle cose, non avrebbe dato il consenso alla stipulazione del contratto o lo avrebbe dato a condizioni diverse | Sono causa di annullamento del contratto  | Non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere da esso              |
| Termini per l'assicuratore, a pena di decadenza, dal giorno della conoscenza  | 3 mesi per comunicare all'assicurato la volontà di impugnare il contratto         | 3 mesi per dichiarare all'assicurato il recesso   |
| Effetti sui premi dei periodi fino all'annullamento o al recesso  | L'assicuratore ha diritto a tutti i premi come forfettario risarcimento del danno | L'assicuratore ne ha diritto, dovendo garantire l'eventuale il sinistro.                          |
| Effetti sul sinistro, se questo avviene prima del decorso del termine per notificare la volontà di impugnazione o per dichiarare il recesso                 | L'assicuratore non è tenuto a pagare la somma assicurata                          | La prestazione è ridotta del rapporto intercorrente fra premio pagato e premio altrimenti dovuto. |

## **Art.1904 Interesse all'assicurazione**

**Il contratto di assicurazione contro i danni è nullo (1418 e seguenti) se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.**

## **Art.1905 Limiti del risarcimento**

**L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.**

## **Art.1907 Assicurazione parziale**

**Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.**

## **Art.1908 Valore della cosa assicurata**

**Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro.**

**Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti. Non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti.**

## **Art.1909 Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose**

**L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata non è valida se vi è stato dolo da parte dell'assicurato; l'assicuratore, se è in buona fede, ha diritto ai premi del periodo di assicurazione in corso.**

**Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio**

Non sempre (anzi, quasi mai) il concetto assicurativo del "valore della cosa" coincide con quello di uso comune.

Cosa si intende per Valore di assicurazione dei Fabbricati e Contenuto?

**VALORE DI ASSICURAZIONE**

=

**VALORE A NUOVO**



**FABBRICATI**

**Valore di ricostruzione a nuovo  
(escluso il valore dell'area)**



**CONTENUTO**

**Valore di rimpiazzo  
(nuovi od equivalenti)**

Questo significa che detto valore non corrisponde a quello:

- di mercato;
- di vendita;
- di acquisto;
- di bilancio, ecc.

Ma solo ed unicamente al "valore assicurativo" e che il parametro di partenza da tenere presente è costituito da:

La spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato tenendo conto dei materiali e delle tecniche di costruzione adottate in tale fabbricato.

Analogo discorso, ovviamente con parametri di valutazione diversi, si ha per ciò che riguarda la stima di attrezzature e arredamenti. Quindi, la stima dei valori riguardante i beni da assicurare, non deve essere effettuata sulla semplice base di elementi e dati storici (quali le scritture contabili e bilanci), in quanto gli stessi sono influenzati da fattori del tutto estranei alla tematica assicurativa (come, ad esempio, gli ammortamenti).

## **Art. 1907 - Assicurazione parziale.**

**Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.**

**Si può avere sottoassicurazione:**

- 1. Per volontà del contraente il quale vuole pagare un premio inferiore;**
- 2. Involontaria (la più pericolosa e ricorrente) quando le parti ignorano che il valore dell'interesse è superiore alla somma assicurata**

**Può esistere già al momento della conclusione del contratto, oppure verificarsi durante il suo corso per effetto dell'aumento del valore del bene. L'onere di provare che esiste sottoassicurazione spetta all'assicuratore.**

In formula si ha:

$$I = D \times Va / Ve$$

dove:

**I** = indennizzo

**D** = danno sofferto

**Va** = valore assicurato

**Ve** = valore delle cose assicurate al momento del sinistro

**DANNO SOFFERTO** = € 10.000,00

**VALORE ASSICURATO** = € 100.000,00

**VALORE PREESISTENTE** = € 200.000,00

$$\text{INDENNIZZO} = 10.000,00 \times 100.000,00 / 200.000,00 = € 5.000,00$$

- ***COME PROCEDERE IN CASO DI SINISTRO?***
- ***COME AGISCE IL BROKER?***
- ***QUALI REALTA' VENGONO COINVOLTE?***
- ***ESEMPI PRATICI***



## – **COME PROCEDERE IN CASO DI SINISTRO?**

- fare quanto è possibile per diminuire il danno;
- entro 15 giorni (10 in alcuni casi) **da quando ne ha avuto conoscenza** darne avviso scritto al BROKER;
- per i sinistri di origine **dolosa**, fare denuncia alla Autorità Giudiziaria e inviarne copia al broker;
- conservare le tracce e i residui del sinistro;
- predisporre una relazione dettagliata con la descrizione e la quantificazione dei danni.

## – **COME AGISCE IL BROKER?**

- verifica la completezza della denuncia e la inoltra agli assicuratori;
- comunica l'apertura del sinistro agli interessati;
- si assicura che venga nominato un perito e dà le necessarie istruzioni all'Ente;
- interagisce con gli assicuratori nell'interesse dell'Ente assicurato;
- raccoglie la documentazione finale e verifica la liquidazione del sinistro (ev. fattura, quietanza).

## – **QUALI REALTA' VENGONO COINVOLTE?**

- PERITO: è un tecnico esterno ***incaricato dalla compagnia*** assicuratrice ed ha il compito di
  - a) indagare circostanze, natura, causa del sinistro;
  - b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti;
  - c) stimare la qualità, la quantità e il valore delle cose assicurate secondo i criteri stabiliti in polizza;
  - d) concordare l'ammontare del danno con l'assicurato o con la persona da lui designata.

- PERITO DI PARTE: è un tecnico esterno **incaricato dell'Ente** assicurato e agisce nel suo interesse
  - a) viene nominato su semplice richiesta dell'Ente;
  - b) i due periti possono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro;
  - c) *se previsto in polizza*, le spese sostenute per il perito di parte, nonché l'eventuale quota parte relativa al terzo perito, **sono a carico della compagnia** assicuratrice.

- LIQUIDATORE: è la persona ***interna alla compagnia*** assicuratrice che ha il potere decisionale nel sinistro
  - a) incarica il PERITO;
  - b) verifica l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione stima l'indennizzabilità del sinistro secondo i criteri stabiliti in polizza;
  - c) effettua materialmente la liquidazione emettendo atto di quietanza o dando mandato alla banca.

## ***ESEMPI PRATICI:***

### ***1. INCENDIO DI UN IMMOBILE COMUNALE CON IMPORTO RILEVANTE***

**15 febbraio  
VERSO LE ORE 3.00  
SI SVILUPPA UN  
INCENDIO PRESSO  
UN IMMOBILE  
COMUNALE**



**- INTERVENGONO I VIGILI DEL  
FUOCO**

**- VIENE MESSO IN SICUREZZA  
LO STABILE**

**16 febbraio**  
**IL COMUNE INVIA LA DENUNCIA AL BROKER**  
**« Con la presente ed ai fini della polizza in oggetto, si  
comunica che verso le ore ore 3.00 del 15/02/20\_\_ si è  
verificato un incendio presso l'immobile comunale di via  
... che ha interessato il piano terzo, compromettendo la  
staticità del solaio e le murature esterne del fabbricato.  
Si allega verbale dei Vigili del Fuoco e fotografie».**

**IL BROKER**



**17 febbraio  
INVIA LA DENUNCIA  
ALLA COMPAGNIA  
ASSICURATRICE**



**«A nome e per conto della nostra Mandante denunciemo il sinistro in oggetto e Vi trasmettiamo quanto pervenutoci. Segnaliamo che ai sensi della garanzia «*Spese peritali*», il Comune intende incaricare un perito di parte. Restiamo in attesa del nominativo del Vostro perito incaricato e del liquidatore di riferimento».**



**Si illustrano le principali attività messe in atto dalle parti coinvolte:**

**a) 22 febbraio: il Servizio tecnico del Comune, su suggerimento del BROKER, prende contatto con il perito di parte e gli trasmette tutta la documentazione relativa allo stabile (collaudo, idoneità statica, disegni, ecc.);**

**b) il BROKER *affianca il Servizio* fornendo chiarimenti su cosa prevedono le condizioni di polizza sui tempi di ristrutturazione dell'immobile, modalità di liquidazione del danno, onorario del perito, ecc;**

**c) 18 marzo: il Comune approva il perito di parte proposto dal BROKER e lo incarica formalmente con apposita Determina;**

**d) 29 marzo: il BROKER invia al Comune apposito atto con cui Ente assicurato e compagnia assicuratrice *sottoscrivono in maniera congiunta* la nomina dei propri periti;**

**e) il perito di parte e il perito della compagnia assicuratrice, affiancati dai tecnici del BROKER, effettuano i necessari sopralluoghi, concordano il danno e il 21 novembre sottoscrivono il verbale di perizia;**

**f) 11 gennaio: la compagnia assicuratrice emette atto di quietanza comprensivo degli onorari del perito;**

**g) il BROKER illustra al Comune i risultati della perizia e invia la quietanza da sottoscrivere;**

**h) 30 gennaio: il Comune sottoscrive la quietanza e la restituisce al BROKER per l'invio alla compagnia assicuratrice;**

**i) 9 marzo: la compagnia assicuratrice a definizione del sinistro emette bonifico di € 69.680,00.**

**Il sinistro si chiude dopo 13 mesi con soddisfazione del Comune.**

## ***2. INFORTUNIO DI UN PASSANTE CON DENUNCIA SU POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE***

**10 luglio 2012  
VERSO LE ORE 9.00  
UNA SIGNORA CADE  
IN UN PARCHEGGIO  
COMUNALE**



**- LA SIGNORA SI RECA  
IMMEDIATAMENTE AL PRONTO  
SOCCORSO**


**- LE VIENE DIAGNOSTICATA UNA  
FRATTURA**

**12 luglio 2012  
LA SIGNORA PRESENTA LA RICHIESTA DI  
RISARCIMENTO IN COMUNE**

**«Il giorno 10 luglio alle ore 9 circa, mentre camminavo nel parcheggio comunale sito in via ..., a causa della pavimentazione stradale che risulta dissestata, sono caduta. Portata immediatamente al Pronto Soccorso a causa del dolore forte che avvertivo al piede sinistro, mi hanno riscontrato una frattura. Si allega certificato».**



**23 luglio 2012  
IL COMUNE  
TRASMETTE LA  
RICHIESTA DI  
RISARCIMENTO AL  
BROKER**




**24 luglio 2012  
IL BROKER INOLTRA LA DENUNCIA AGLI  
ASSICURATORI**

**«A nome e per conto della nostra Mandante denunciemo il sinistro in oggetto e Vi trasmettiamo quanto pervenutoci. Restiamo in attesa del Vostro numero di sinistro, del *nominativo del perito* incaricato, dell'*Ispettorato Sinistri* di riferimento e della richiesta di eventuale documentazione mancante».**



**27 luglio 2012  
SOLLECITATA DAL  
BROKER LA  
COMPAGNIA INVIA I  
DATI RICHIESTI**



**27 luglio 2012**  
**IL BROKER SCRIVE ALLA CONTROPARTE**  
**«A nome e per conto della nostra Mandante, con la presente Vi comunichiamo di aver provveduto ad inoltrare alla Compagnia la Vostra denuncia di sinistro. Pertanto, per la trattazione dello stesso Vi preghiamo di contattare direttamente il seguente recapito: ... Salva ed impregiudicata ogni eccezione in punto di responsabilità e danno, il reclamante dovrà fornire direttamente gli elementi probatori del reclamo».**

**ATTENZIONE**



**19 febbraio 2014  
LA SIGNORA  
TRAMITE I PROPRI  
LEGALI INVIA AL  
COMUNE ATTO DI  
CITAZIONE**



**TRIBUNALE CIVILE DI ...  
«... E' incontestabile la  
responsabilità del Comune,  
essendo pacifico che la caduta  
della signora è stata  
determinata dalla particolare  
condizione lesiva intrinseca alla  
*res* affidata al Comune. In  
conseguenza della rovinosa  
caduta, la signora ha riportato  
vari traumi tra i quali, in  
particolare, la lesione alla  
caviglia sinistra. Alla luce della  
documentazione medica  
prodotta i danni subiti vengono  
quantificati in € 39.018,61».**

**3 marzo 2014**

**IL COMUNE INVIA UNA COPIA DELL'ATTO AL BROKER**

**IL BROKER**



**3 marzo 2014  
INVIA  
L'ATTO ALLA  
COMPAGNIA  
ASSICURATRICE  
CHIEDENDO LA  
DESIGNAZIONE DEL  
LEGALE**



**«Con riferimento al sinistro in oggetto, Vi trasmettiamo in allegato copia dell'ATTO DI CITAZIONE per l'udienza del 11 giugno 2014. Restiamo in attesa del nominativo del legale incaricato».**



**IL BROKER  
SOLLECITA LA  
COMPAGNIA**



**16 aprile 2014**

**IL BROKER COMUNICA IL NOMINATIVO AL COMUNE  
IN TEMPO UTILE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**

**«Con riferimento al sinistro in oggetto, Vi comunichiamo che la compagnia assicuratrice ha incaricato lo studio legale dell'Avv. ... per la costituzione in giudizio.**

**Vi preghiamo cortesemente di prendere contatto con il legale indicato, predisporre a suo favore delega alla liti e trasmettergli l'*originale dell'atto di citazione* notificato, completo di delega alle liti debitamente sottoscritta.**

**Restiamo in attesa di Vostra conferma».**